TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di Impresa

Il giudice
sciogliendo la riserva che precede osserva:
essendo già stata pronunciata cessazione della materia del contendere in ordine alla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera 31.01.14 resta da decidere sulla istanza cautelare di sequestro giudiziario delle quote dell'80% della società, intestate al socio A .
Per la concessione del sequestro giudiziario ex art 670 c.pc necessita esistenza di controversia sulla proprietà o sul possesso per tali intendendosi le controversie attinenti ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione nonché quelle attinenti ad azioni di tipo personale che tendano a conseguire la restituzione o il rilascio di cosa nella disponibilità altrui; ciò posto va ritenuto sussistente nella fattispecie la prospettazione di controversia sulla proprietà e possesso nei confronti della società A nel senso di cui sopra, avendo parte ricorrente indicato, e già proposto, quale domanda meritale domanda di accertamento del valido esercizio del diritto di opzione e chiesto che venga dichiarato che l'attrice è proprietaria di dette quote.
Vi è però da dire che nel prospettare detta domanda la stessa attrice ha dato atto che il patto di opzione, come del resto risulta dall'accordo del 31.3.2008, è condizionato sospensivamente *"alla integrale restituzione alla banca delle somme prese a mutuo di cui all'art 4 che precede"*, e cioè alla restituzione da parte della B alla C . delle somme mutuatele dalla Banca D .
. Orbene è pacifico che la restituzione di dette somme non è affatto avvenuta.
Né risulta applicabile nella fattispecie l'art 1359 cc (secondo cui la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento) atteso che il mancato pagamento di ratei di mutuo è avvenuto ad opera della società B alla C e non ad opera di A l (parte avente interesse contrario all'avveramento) ed anche le contestate distrazioni che sarebbero secondo le allegazioni di parte ricorrente causa di detto mancato pagamento attengono a comportamenti neppure prospettati come posti in essere direttamente dalla A .
A ciò si aggiunga che allo stato non è neppure definitivo il mancato avveramento della condizione.
La pretesa della ricorrente non risulta insomma, allo stato, avere sufficienti connotazioni di plausibilità atte a consentire l'emissione di sequestro giudiziario.

P.Q.M.

Il giudice

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Rigetta la richiesta di sequestro giudiziario
Spese all'esito di giudizio di merito
Si comunichi
Venezia 13.1.2015

Il giudice
Dott. Liliana Guzzo

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7